



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Delibera n. 08/421

Pos. n. 31548

La Commissione, nella seduta del 4 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

**Differimento dello sciopero e obbligo di ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione.**

In caso di differimento dello sciopero – a seguito di ordinanza di precettazione ex art. 8 L. n.146/1990 e successive modificazioni – ad una data in relazione alla quale risulta superato il periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, la procedura non dovrà essere ripetuta solo nel caso in cui lo sciopero differito possa considerarsi legittimo – vale a dire senza che la sua proclamazione violi la disciplina legale o contrattuale del settore di riferimento – e la fissazione della nuova data di effettuazione sia contestuale alla revoca.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.

Il Presidente  
Antonio Martone